

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE**Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento di un Accordo Quadro di cui all'art. 54, c. 3, del Codice dei contratti pubblici per l'erogazione di servizi relativi alle figure professionali degli "Street Tutor" sul territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine, per la durata di 24 mesi - CIG MASTER: 9938724E7D****Premessa**

Al fine di monitorare e gestire diverse problematiche dovute, da una parte, alle restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria nazionale da poco affrontata, che ha visto il venir meno del ruolo della scuola e della rete informale/amicale, e, dall'altra, alla riconquista sempre più massiva degli spazi pubblici come luogo di socialità per eccellenza, che implica un'intensa attività di mediazione dei conflitti e di gestione dei rischi a questi collegati, l'Amministrazione intende usufruire della figura dello "Street Tutor", istituita dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2003, in quanto utile strumento di vigilanza attiva nelle aree del territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine, in genere, dalla movida e, di conseguenza, per la tutela del patrimonio artistico, storico culturale e più complessivamente la tutela dell'ambiente, incluso quello urbano.

Il servizio dovrà essere svolto nelle seguenti aree:

- presso il Comune di Carpi: area del Centro storico nelle adiacenze dei locali, Piazza Garibaldi, via San Francesco, via Aldrovandi, via Sbrillanci, via Meloni, Corso Alberto Pio e Corso Roma, nonché Piazza Martiri, e le altre zone del centro che nelle fasce orarie serali e notturne diventano luogo di aggregazione, luoghi adiacenti a centri sociali giovanili e per anziani;
- in aree individuate, in base alle esigenze e alle segnalazioni ricevute ubicate, all'interno del territorio dell'Unione Terre d'Argine (Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e di Soliera), anche in occasione di eventi e manifestazioni;
- aree verdi (aree verdi e parchi pubblici, etc.) ubicate nei Comuni del territorio dell'Unione Terre d'Argine (Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e di Soliera).

In particolare, la necessità è quella di monitorare il dilagante fenomeno delle *baby gang* che risulta in continuo aumento nelle città italiane e che sta prendendo piede anche nello spaccato di Carpi, creando notevoli disagi al tessuto sociale e commerciale della città stessa ed impedendo, di fatto, alla collettività di godere dei momenti di svago tanto attesi con la dovuta serenità, agli esercenti di lavorare senza turbamenti, ed ai residenti di vedere riconosciuto il diritto alla quiete e al riposo notturno.

Inoltre, l'attività consiste in un'azione di mediazione sociale e prevenzione dei rischi nelle aree e negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi individuati, eventualmente di concerto con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e in luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. Il comparto della Stazione dei treni e degli autobus, a ridosso del centro storico, infatti, attrae e contamina le vie attigue, ormai accomunati da alcuni profili omogenei di insicurezza e degrado, soprattutto a causa di giovani e giovanissimi che, nel fine settimana, raggiungono le aree del territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine per rifugiarsi all'interno dei pubblici esercizi della zona.

L'obiettivo del servizio in questione, dunque, è duplice: da una parte il miglioramento delle condizioni di sicurezza di diverse aree e spazi pubblici dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine, contrastando la microcriminalità ed il disordine urbano che ingenera timore tra cittadini e commercianti in modo da supportare i pubblici esercizi e le attività commerciali della zona a vivere con maggiore tranquillità e sicurezza lo spazio pubblico; dall'altra la prevenzione del disagio giovanile, intercettando i giovanissimi

frequentatori dei luoghi predetti, per aiutarli a maturare una maggiore consapevolezza e messa in pratica dei principi della convivenza civile.

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, c.3, del Codice dei contratti pubblici, per l'erogazione di servizi relativi alle figure professionali degli "Street Tutor" sul territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine

In particolare, l'operatore economico dovrà fornire in caso di necessità dell'Amministrazione la selezione di figure professionali in possesso di:

- a) autorizzazione all'attività di "Street Tutor" rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale *ex* DGR 164/2021;
- b) idonea certificazione di frequentazione e superamento di specifico corso di formazione professionale per lo svolgimento di attività di "Street Tutor" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2003;
- c) iscrizione all'elenco tenuto presso la Prefettura per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine– e-mail acquisticomune@terredargine.it;
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): dott.ssa Paola Sivieri, Responsabile Risorse e Sicurezza del Settore Polizia Locale dell'Unione– e-mail paola.sivieri@terredargine.it, con il compito di supporto alla fase di controllo e supervisione dell'esecuzione del Servizio il quale dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali inadempienze contrattuali; il DEC si avvarrà di uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Art. 2 – Importo e durata dell'Accordo Quadro

Il valore complessivo massimo stimato dell'Accordo quadro è quantificato in **Euro 130.000,00 (IVA al 22% esclusa)**, calcolato sulla base di un monte ore/uomo presunto pari a **n.5.200**.

Si precisa che n.1 ora/uomo è stimata in Euro 24,90 (IVA al 22% esclusa). Il costo ora/uomo è stato calcolato sulla base di una ricognizione dei prezzi praticati da operatori economici specializzati nella provincia di Modena.

Per le attività oggetto della procedura non è prevista la predisposizione di un DUVRI.

La durata del presente Accordo quadro è di **24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto.**

Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Amministrazione si riserva di non stipulare contratti discendenti qualora l'appaltatore non metta a disposizione il personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati agli artt. 1 e 6, pertanto l'efficacia dell'accordo dalla data della stipula, è subordinata alla verifica del rispetto di tale prescrizione.

L'accordo quadro, comunque, si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell'importo totale affidato.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta presentata. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l'intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente capitolato.

L'importo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere richiesto dal presente capitolato, ad esclusione della sola IVA.

All'impresa affidataria verranno affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio che disciplineranno nel dettaglio le attività richieste dall'Amministrazione.

Si precisa che in sede di singoli contratti discendenti verranno disciplinati con maggiore precisione le caratteristiche dei servizi di cui all'art.5 del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 – Controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 4 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio condizioni, norme tra qui si ricordano in particolare:

- a) il R.D. n. 773 del 18.06.1931, c.d. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o T.U.L.P.S.;
- b) il R.D. n. 635 del 06.05.1940, ovverosia Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- c) L. n. 575 del 31.05.1965;
- d) decreto del Ministro dell'Interno n. 269/2010 e dei relativi allegati;
- e) offerta dell'impresa affidataria;
- f) il presente capitolato speciale d'appalto;
- g) D. lgs. 50/16 e s.m.i.;
- h) il DPR n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti non abrogate;
- i) il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- l) tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- m) tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Art. 5 – Descrizione delle prestazioni

L'oggetto del presente capitolato riguarda l'erogazione di servizi relativi alle attività di “Street Tutor”, ovvero le attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici sul territorio dei Comuni appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2003, modificata dalla L.R. 13/2018, con delibera n. 164 del 08/02/2021.

L'operatore economico dovrà fornire all'Amministrazione il nominativo di un referente e tutte le informazioni (ad es. n. telefonico e/o indirizzo e-mail ordinaria/PEC) affinché l'Amministrazione sia in grado di richiedere l'attivazione dei servizi di cui si necessita. Tali informazioni dovranno pervenire al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo e-mail all'indirizzo pec polizia.locale@pec.terredargine.it.

Una volta stipulato il contratto discendente/attuativo, la Stazione appaltante provvederà a richiedere i servizi specifici con le seguenti prescrizioni:

- i servizi saranno richiesti via posta elettronica con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data di svolgimento;
- in casi eccezionali, potranno essere richiesti servizi aggiuntivi o sostitutivi a carattere di urgenza, entro le 24 ore precedenti il servizio, sempre mediante posta elettronica preceduta da richiesta telefonica al riferimento indicato dall'affidatario.

Si precisa che il referente deve essere in possesso di adeguate competenze professionali idonee all'esecuzione del contratto. Il personale che sarà messo a disposizione dall'affidatario deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, in possesso dei requisiti di cui all'artt. 1 e 6 del presente capitolato.

Le attività richieste sono:

- svolgere la propria attività garantendo un presidio quanto più esteso possibile anche in relazione alla formazione di fenomeni che richiedano l'attività di prevenzione rischi e mediazione conflitti;

- dare supporto agli esercenti/commercianti/residenti delle zone interessate, cercando di ripristinare la sensazione di sicurezza e fornendo loro indicazioni sul come segnalare particolari situazioni alle Forze di Polizia e/o alle Istituzioni;
- monitorare e riferire, alle Forze di Polizia Locale, eventuali reati in corso e, al competente personale di turno della Polizia Locale, eventuali situazioni di disagio o degrado, anche derivanti ad un non corretto smaltimento dei rifiuti, createsi nelle aree interessate dal servizio;
- attivare le Forze di Polizia qualora non si riesca a gestire il fenomeno di disagio o degrado o a fronte di eventi potenzialmente pericolosi;
- osservare le indicazioni e le direttive impartite dalle Forze di Polizia di turno;
- relazionare al DEC, con periodicità settimanale, gli interventi svolti e le problematiche riscontrate ai fini di una migliore programmazione del servizio svolto.

L'operatore economico in caso di necessità da parte dell'Ente dovrà fornire un numero minimo di n. 4 operatori in possesso di apposita autorizzazione per un turno di 6 ore/cad. da impiegare a partire dall'inizio del rapporto contrattuale, sino al 31 dicembre 2024, prevalentemente nella fascia oraria 19.00/01.00, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica con le seguenti modalità:

- gli Street Tutor, dovranno svolgere il servizio appiedati, in squadre composti da almeno due operatori per ciascuna, al fine di una più agevole mobilità nel territorio e per una maggiore visibilità, garantendo una maggiore sicurezza propria e alle persone terze, salvo casi di forza maggiore, una presenza continua e ininterrotta;
- gli Street Tutor dovranno essere immediatamente riconoscibili con un'apposita pettorina con la scritta "Street Tutor" tramite indicazione visibile su parte integrante dell'abbigliamento e, durante lo svolgimento dell'attività, dovranno avere al seguito:

- un valido documento di identità;
- il tesserino di riconoscimento relativo all'iscrizione nell'elenco per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15/06/2009, n. 94, che deve essere mostrato agli operatori appartenenti alle Forze di polizia dello Stato o alla Polizia locale che ne facciano richiesta;
- il tesserino di riconoscimento che riporta il nome del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ad esercitare l'attività di Street Tutor, il numero e la data di rilascio; le generalità e la foto della persona autorizzata, che deve essere mostrato agli operatori appartenenti alle Forze di polizia dello Stato o alla Polizia locale che ne facciano richiesta.

Il servizio dovrà essere svolto nelle seguenti aree:

- presso il Comune di Carpi: area del Centro storico nelle adiacenze dei locali, Piazza Garibaldi, via San Francesco, via Aldrovandi, via Sbrillanci, via Meloni, Corso Alberto Pio e Corso Roma, nonché Piazza Martiri, e le altre zone del centro che nelle fasce orarie serali e notturne diventano luogo di aggregazione, luoghi adiacenti a centri sociali giovanili e per anziani;
- in aree individuate, in base alle esigenze e alle segnalazioni ricevute ubicate, all'interno del territorio dell'Unione Terre d'Argine (Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e di Soliera), anche in occasione di eventi e manifestazioni;
- aree verdi (aree verdi e parchi pubblici, etc.) ubicate nei Comuni del territorio dell'Unione Terre d'Argine (Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e di Soliera).

Si segnala che in occasioni di determinati eventi e manifestazioni individuate dall'Amministrazione, il numero di operatori che la società individuata a fornire il servizio dovrà mettere a disposizione, potrà essere esteso ad un numero superiore a 4 operatori, qualora la tipologia di manifestazione o di evento lo rendesse necessario. La fascia oraria, in tali circostanze, potrebbe essere anticipata o estesa rispetto a quella indicata nei servizi standard qualora le esigenze contingenti lo richiedessero.

Per tale servizio l'Unione Terre d'Argine dovrà comunicare alla società incaricata la necessità della prestazione con un preavviso di 3 giorni lavorativi.

I turni e gli orari potranno subire variazioni a seconda delle specifiche esigenze dell'Ente.

Si precisa che, per entrambi i servizi sopraelencati, il personale individuato dall'affidatario dovrà presentarsi presso la sede delle aree individuate almeno 10 minuti precedenti l'inizio della fascia oraria indicata dal Comando di Polizia locale e raccordarsi con il referente della Polizia Locale dell'Unione presente in turno.

Qualora uno o più operatori individuati dall'affidatario non dovessero presentarsi per erogare il servizio in questione, l'affidatario dovrà garantire la disponibilità di operatori sostituiti che il referente dell'affidatario

dovrà opportunamente contattare e fornire entro n. 1 ora dall'inizio della fascia oraria individuata per il servizio.

Per ogni contratto discendente l'operatore economico fornitore dovrà attestare che il personale impiegato sia in possesso dei requisiti richiesti nel contesto del presente capitolato speciale d'appalto e garantirlo per tutta la durata del contratto. I servizi richiesti all'impresa affidataria potranno svolgersi in differenti luoghi dei Comuni delle Terre d'Argine (Comune di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera) rispetto a quelli sopraelencati e saranno comunicati, di volta in volta, dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da uno dei referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto sulla base delle effettive esigenze evidenziate per i vari eventi/iniziativa/attività da organizzare, pertanto, la precedente descrizione dei luoghi è da ritenersi indicativa e non vincolante per la Stazione appaltante, che avrà la facoltà di integrare le richieste in base alle esigenze degli eventi/iniziativa che saranno programmati in corso d'anno, senza oneri aggiuntivi.

Art. 6 - Obblighi del personale e qualifiche professionali

L'attività di "Street Tutor" è subordinata al possesso di:

- a) autorizzazione all'attività di "Street Tutor" rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale *ex* DGR 164/2021;
- b) idonea certificazione di frequentazione e superamento di specifico corso di formazione professionale per lo svolgimento di attività di "Street Tutor" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/2003;
- c) iscrizione all'elenco tenuto presso la Prefettura per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Pertanto nell'espletamento dei servizi dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale esperto, formato ed autorizzato, in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 24/2003 come "Street Tutor" e iscritto presso l'elenco tenuto presso la Prefettura, per l'esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Il personale inoltre dovrà essere idoneo sotto il profilo psico-fisico allo svolgimento del servizio *de quo*, munito di conoscenze tecniche adeguate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori messi a disposizione qualora nell'esecuzione delle prestazioni riscontri inadempimenti o comportamenti non coerenti con le finalità del servizio.

Il DEC effettuerà la segnalazione all'appaltatore, via mail che procederà alla sostituzione a partire dal giorno successivo.

Si precisa che i servizi dovranno essere svolti nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'Appaltatore non deve divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

Art. 7 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8 – Modalità di attuazione dei contratti discendenti dell'Accordo Quadro

All'impresa affidataria dell'Accordo Quadro verranno affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e della disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante appositi contratti attuativi ed inviati tramite l'invio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

I contratti discendenti saranno eseguiti mediante emissione di ordinativi da del Settore Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine in base all'effettiva necessità dell'Amministrazione.

Art. 9 - Sospensione dell'esecuzione del contratto discendente/attuativo

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto discendente qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 10 – Verifiche di conformità

La Committente si riserva di svolgere il diritto di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del contratto o da uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Art. 11 – Fatturazione delle prestazioni dei contratti discendenti

La fatturazione sarà mensile posticipata rispetto al periodo di erogazione dei servizi previsti, in attuazione dei singoli contratti discendenti.

La fatturazione sarà autorizzata dal R.U.P., previa attestazione di regolarità del servizio da parte del DEC.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio **UFA4B7**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “*imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment*”. Le fatture, intestate

all'Unione delle Terre d'Argine – U9 Settore Polizia Locale con in 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 12 - Disposizioni generali sui prezzi

Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L'importo indicato nei contratti attuativi si intende dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, per i primi 12 mesi di validità dell'accordo quadro.

E' ammessa la revisione del prezzo d'appalto sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria sarà condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, che riguardano il costo del personale o altri elementi che concorrono a determinare l'aumento del prezzo contrattuale.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico e riportare in modo dettagliato gli elementi che hanno determinato un aumento del prezzo contrattuale e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

La revisione se autorizzata, sarà in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile dal mese di decorrenza di validità del secondo anno contrattuale e quelle del mese di stipula del contratto di accordo quadro.

Limitatamente al costo del personale, l'adeguamento potrà essere autorizzato solo per aumenti del costo della manodopera che abbiano inciso oltre il 10% sul prezzo inizialmente determinato, rispetto al contratto attuativo.

La revisione potrà essere richiesta una volta solo per ciascuna annualità di validità dell'Accordo quadro, e sarà riferita ai singoli contratti attuativi.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire al Comune di Carpi ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 14 - Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 15 – Penalità da applicare ai singoli contratti attuativi

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti all'art. 5 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva in merito ai contratti discendenti la facoltà di comminare al Fornitore:

la penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo, rispetto agli orari comunicati dal DEC per lo svolgimento delle prestazioni ordinate, in reazione a ciascun contratto discendente;

la penale di euro 50,00 per ogni evento contestato che riguardi l'esecuzione non conforme alle prescrizioni del presente capitolato e /o l'effettuazione del servizio da parte di personale non in possesso dei requisiti di cui all'art 1 del presente capitolato.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.

La misura complessiva delle penalità non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva.

Art. 16 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- penali comminate dall'Unione sui contratti discendenti per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria del servizio;
- mancata messa disposizione per tutta la durata dell'Accordo quadro, di personale idoneo e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e 6 del presente Capitolato,
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente servizio;
- mancata sottoscrizione di n. 1 contratto attuativo, nel corso di validità del presente Accordo Quadro
- manifesta non conformità delle prestazioni rilevate in fase di verifica;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- gravi violazioni dei codici di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del Codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

Art. 17 – Ulteriori casi di risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto negli ulteriori seguenti casi:

- Abbandono del servizio da parte della Ditta affidataria; nel qual caso la stazione appaltante potrà rivalersi sulla cauzione versata per i danni subiti;
- Insorgenza di tre contravvenzioni inerenti i patti contrattuali, le disposizioni di legge e/o di regolamento relative ai servizi (art. 5 del capitolato speciale d'appalto).

In caso di scioglimento del contratto, la Ditta affidataria è comunque impegnata a proseguire l'incarico fino a nuovo affidamento.

Art. 18 – Divieti, cessione del contratto, del credito e del subappalto

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Per la presente procedura, in ragione della specificità dell'affidamento non è consentito il subappalto.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 19 - Copertura assicurativa

L'impresa affidataria risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi nell'esecuzione dell'appalto e nell'espletamento dei servizi che ne formano oggetto, come descritti nel presente capitolato speciale d'appalto, riconducibili a fatto od omissione dell'aggiudicatario stesso o di suo personale dipendente ovvero di operatori o addetti che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto del medesimo - tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti della stessa ovvero di suoi Amministratori o Dipendenti, con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Unione delle Terre d'argine e degli Enti che ne formano parte.

A copertura di tali danni l'appaltatore si obbliga pertanto a stipulare - o ad integrare eventuale polizza già esistente - e mantenere valida o ed efficace, per tutta la durata dell'appalto - un contratto di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), il quale deve:

- prevedere massimali di garanzia non inferiori a:
 - Euro 5.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti rispettivamente di
 - Euro 3.000.000,00 per persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali;
 - Euro 1.000.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
- essere riferito ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato speciale d'appalto;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'aggiudicatario nonché la responsabilità dell'aggiudicatario per fatto di qualsiasi persona che preste,

a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto di appalto

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con invio di copia della relativa polizza quietanzata, al Servizio Acquisiti in comune, prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'aggiudicatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza e a semplice richiesta dell'Amministrazione, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Costituirà onere a carico dell'aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 20 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o attraverso polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità all'art. 93 del D.lgs. 50/2016. con i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia sarà svincolata in seguito dell'avvenuta certificazione di regolare esecuzione a quanto disposto all'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 21 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 22 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della Stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell'assolvimento delle

prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76, commi 2, lettera c), e 5, nonché del Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente *pro-tempore*. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all'Unione delle Terre d'Argine ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.